

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 291 - 23437/2015

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI PAVONE CANAVESE – VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ

IL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Pavone Canavese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G., approvato con deliberazione G. R. n. 7-05047 del 14/01/2002
- ha approvato, con la deliberazione C.C. n. 30 del 03/09/2003, n. 46 del 09/10/2006, n. 55 del 20/10/10 e n. 29 del 27/09/2011 quattro Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ha adottato, con la Deliberazione di C.C. n. 3 del 14/03/2012 il documento programmatico inerente la Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07, di adeguamento al P.A.I., cui ha fatto seguito la prima Conferenza di Pianificazione in data 19/04/2012 e la seconda Conferenza di Pianificazione in data 28/05/2012 sul documento programmatico;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 6 del 30/04/2015 il progetto preliminare di una Variante parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi del 5° comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana, in data 14/07/2015 (pervenuto il 20/07/2015), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal 7° comma art. 17 della citata L.U.R.;
(*pratica n. VP/019/2015*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 3.096 abitanti nel 1971, 3.972 abitanti nel 1981, 4.060 abitanti nel 1991, 3.779 abitanti nel 2001 e 3.890 nel 2011, dati che evidenziano un incremento demografico nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 1.154 ettari di collina; una conformazione fisico-morfologica costituita da 1.020 ettari con pendenze inferiori al 5% (pari a circa l' 88 % del territorio comunale), 99 ettari con pendenze comprese tra il 5% ed il 25% e 35 ettari con pendenze superiori al 25%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli si evidenziano 1.076 ettari nella Classe II[^] (pari a circa il 93% della superficie comunale). E' altresì interessata su una superficie di 264 ettari di "*Aree boscate*";

- è compreso nell'Ambito 24 di approfondimento sovracomunale di "Ivrea", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- appartiene alla Zona Omogenea 9 "Eporediese"; le "zone omogenee" sono riconosciute dalla Città Metropolitana tenendo presenti l'identità storica, territoriale, sociale ed economica delle singole realtà, considerando anche altri parametri, quali l'organizzazione dei Servizi pubblici;
- insediamenti residenziali: è individuato dal PTC2 tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale ed è classificato tra gli ambiti di diffusione urbana;
- è individuato dall'art. 20 del P.T.C.2 come "centro storico di tipo C di media rilevanza regionale";
- sistema produttivo: il PTC2 individua un ambito produttivo di I livello, che interessa parzialmente il territorio comunale;
- fa parte del "Patto Territoriale del Canavese" (insieme ad altri 121 Comuni, a 5 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) promosso nel marzo 1997 dalla Città d'Ivrea, di cui la Provincia di Torino è soggetto responsabile;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dall'autostrada Torino-Ivrea e dalla bretella Ivrea-Santhià A 5 e dalla Strada Provinciale n. 77 "di Pavone";
 - è interessato dai seguenti progetti di viabilità:
 - interventi nn. 88.1 e 88.2: realizzazione viadotto autostradale, messa in sicurezza Autostrada A5, Tipologia: preliminare/in costruzione, Ente realizzatore Ativa, tipo intervento: costruzione viadotto;
 - intervento n. 104.1: Variante autostradale A5, messa in sicurezza A5-varianti alla s.s.26, Tipologia: fattibilità, dal raccordo per Santhià a Borgofranco, Ente realizzatore Ativa, tipo intervento nuova sede;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è compreso nell'Ambito Nord 2 con i Comuni: Loranze, Quagliuzzo, Parella, Collaretto Giacosa, Strambinello, Baldissero C.se, Torre C.se, San Martino C.se, Perosa C.se, Romano C.se, Vialfrè e Scarmagno; quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
 - è attraversato dal Torrente Chiusella;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: La Roggia Acqua, Ribes e Rio Quasse;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 183 ettari di aree inondabili con tempo di ritorno di 25-50 anni;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 193 ettari di territorio comunale;
- tutela ambientale:

- Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10063, "Boschi e Paludi Bellavista" che interessa una superficie comunale di 67 ettari;
- è presente un'area a vincolo paesaggistico-ambientale lungo l'autostrada Torino Ivrea Quincinetto, di cui al D.M. 04/02/1966, come riportata nel P.P.R. di recente riadozione (Codice Regione A094);
- il territorio comunale è interessato dalla presenza di "fasce periglaciali" e "corridoi di connessione ecologica" di cui all'art. 47 delle N.d.A. del PTC2;
- è classificato sismico in **zona 4**, in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e le successive Deliberazioni Giunta Regionale n. 4-3084 del 12 dicembre 2011 e n. 7-3340 del 3 febbraio 2012;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 6 del 30/04/2015 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone di:

- incrementare la dotazione comunale di aree per Servizi pubblici e regolamentarne l'attuazione;
- soddisfare esigenze dei cittadini con interventi puntuali riconducibili alle aree residenziali già esistenti sul territorio comunale. In particolare le richieste avanzate dalla cittadinanza non fanno riferimento alla previsione di nuove aree (che richiedono consumo di suolo o estensione di ambiti abitativi): si tratta piuttosto di occasioni di densificazione edilizia (operate quindi mediante trasferimento di cubatura e modifica alle norme attuative di Piano) e di stralcio di capacità edificatoria;
- correggere la cartografia di Piano, eliminando un errore cartografico e aggiornando la previsione relativa ad un argine in progetto in Borgata Dossi.

Nel dettaglio, le modifiche riguardano:

- nuova area per Servizi pubblici in Viale Kennedy, zona Bellavista;
- nuova area per Servizi pubblici in Via Marconi, ex-Mulino;
- trasferimento di capacità edificatoria residenziale in Via Meana;
- stralcio di percorso pedonale;
- aggiornamento del progetto di argine in Borgata Dossi;
- modifiche normative;

dato atto che:

- ai sensi del 7° comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione di adozione della Variante: contiene, così come previsto dal citato settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., "la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale" e "il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente

approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga" ad eccezione del punto f);

- l'Organo Tecnico Comunale per la Valutazione Ambientale ha espresso in data 30/03/2015 il proprio parere di esclusione della Variante dalla procedura di VAS, previa consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali, che hanno espresso le loro osservazioni;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino prot. n. 16663/lb8 del 03/02/2015;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1, comma 50, della legge 07/04/2014 n. 56 in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonchè le norme di cui all'art. 4 Legge 05/06/2003 n. 131

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: "*Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.*" (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: "*contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla **città metropolitana** che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...*";

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi della Legge 56/2014 art. 1 comma 9, in data 14/04/2015, entrato in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti

dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dall'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 25/03/2013 n. 3;

constatato che nella Deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al 2° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 02/09/2015;

visto il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 23/07/2015;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. che, ai sensi del 7° comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. del Comune di Pavone Canavese, adottato con deliberazione C.C. n. 6 del 30/04/2015, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e

vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

2. **di dare atto che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Pavone Canavese per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. **di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 04.08.2015

il Sindaco della Città Metropolitana
(Piero Fassino)